

ALLEGATO 10

REGOLAMENTO VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche e formative che rientrano nella categoria dei "viaggi di istruzione".

Sono considerati viaggi di istruzione:

- **Viaggi di Integrazione Culturale:** In Italia e all'estero, mirati a una migliore conoscenza storica, paesaggistica, monumentale, culturale e folkloristica del proprio Paese e di altre Nazioni.
- **Viaggi di Integrazione della Preparazione di Indirizzo:** Finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche specifiche.
- **Visite Guidate:** A complessi aziendali, museali, ecc.
- **Scambi Culturali e Stage:** Previsti da programmi comunitari e progetti, volti a favorire la conoscenza di diverse realtà scolastiche (nazionali e straniere) e l'integrazione culturale.
- **Viaggi Connessi ad Attività Sportive.**

Art. 1- Finalità e Principi

I viaggi di istruzione rappresentano un'opportunità formativa e di apprendimento significativa finalizzata all'ampliamento degli orizzonti culturali degli studenti.

Art. 2 - Organizzazione

1. I viaggi di istruzione devono essere coerentemente inseriti nella programmazione didattica e costituiscono parte integrante dell'attività scolastica.
2. I viaggi di istruzione devono essere programmati dai Consigli di Classe entro il mese di novembre per facilitarne l'organizzazione e l'attuazione. Le proposte dei Consigli di Classe devono specificare la destinazione, la durata, il periodo, le motivazioni didattiche, i nominativi dei docenti disponibili ad accompagnare gli studenti.
3. I viaggi di istruzione devono essere effettuati entro e non oltre il mese di aprile.

Art. 3 - Copertura finanziaria

1. I costi per la partecipazione ai viaggi di istruzione sono interamente a carico degli studenti. Sarà favorita, laddove possibile, l'aggregazione delle classi per contenere le spese. Nell'organizzazione delle iniziative si dovrà evitare di chiedere alle famiglie quote di partecipazione eccessive o discriminatorie. Se opportuno, verranno proposte più mete con costi inferiori e/o decrescenti per favorire la partecipazione degli studenti.
2. Il Consiglio di Istituto, compatibilmente con le risorse del Piano Annuale (P.A.) e in base a criteri approvati a maggioranza assoluta, potrà prevedere forme di compartecipazione al costo per favorire la partecipazione degli alunni provenienti da famiglie meno abbienti.

Art. 4 - Ammissione alla partecipazione

1. Tutti gli studenti regolarmente iscritti sono ammessi a partecipare ai viaggi d'istruzione a condizione che il Consiglio di Classe si sia espresso favorevolmente e che sia stato individuato un adeguato numero di accompagnatori.
2. Sono esclusi dalla partecipazione ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche:
 - a. gli alunni con voto di condotta inferiore a 7 decimi alla fine del primo quadrimestre;
 - b. le classi per le quali non è disponibile nessun docente accompagnatore;

- c. gli alunni per i quali siano stati adottati provvedimenti disciplinari di divieto di partecipazione a gite e viaggi di istruzione;

Art. 5 – Docenti accompagnatori

1. Il Dirigente Scolastico nomina i docenti accompagnatori che sono stati preventivamente individuati dai consigli di classe sulla base della disponibilità manifestata dagli insegnanti.
2. Il numero minimo dei docenti accompagnatori previsto dalla normativa vigente (uno ogni quindici alunni) potrà eventualmente aumentare a discrezione del Dirigente solamente in presenza di situazioni di particolari necessità.
3. Per ogni viaggio, uno degli accompagnatori, nominato dal Dirigente Scolastico, assumerà la funzione di docente capogruppo, il quale sarà tenuto:
 - a raccogliere e a consegnare in segreteria i moduli di autorizzazione al viaggio;
 - a preparare l'elenco nominativo degli alunni partecipanti e il prospetto riepilogativo delle quote versate;
 - a verificare il possesso dei documenti degli studenti necessari per la partenza;
 - a convocare le famiglie per fornire comunicazioni sul viaggio e sul comportamento da tenere;
 - a redigere la relazione finale.

Art. 6- Responsabilità e Vigilanza

I docenti accompagnatori hanno l'obbligo di un'attenta e assidua vigilanza sugli alunni, assumendo le responsabilità previste dall'Art. 2047 c.c. (come integrato dall'Art. 61 Legge 11 luglio 1980 n. 312). Devono adottare tutte le precauzioni per prevenire danni all'incolumità degli alunni e al patrimonio artistico e ambientale, mantenendo sempre il proprio ruolo educativo.

Art. 7- Partecipazione di soggetti esterni

Eventuali persone non appartenenti alle componenti scolastiche possono partecipare solo se espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico e senza oneri per l'Istituto. Il costo del viaggio sarà regolato direttamente dall'agenzia o ente di servizio.

Art.8. - Studenti diversamente abili

1. Per facilitare la partecipazione di tutti gli studenti, in presenza di alunni diversamente abili, il Consiglio di Classe programmerà viaggi e visite didattiche compatibili con le loro necessità in linea con il Piano dell'Offerta Formativa (POF) d'Istituto.
2. Il Dirigente Scolastico verificherà che gli alunni possano aderire senza rischi per la loro incolumità, considerando le caratteristiche delle iniziative e le richieste psicodinamiche dell'itinerario, adoperandosi per garantire il loro diritto alla partecipazione.

Art. 9 - Alunni non partecipanti

Gli alunni che non partecipano ai viaggi di istruzione devono frequentare le lezioni e svolgere esercitazioni sul programma precedentemente svolto. Il programma del viaggio deve essere inserito nella programmazione didattico-curriculare e rispettare le finalità indicate.

Art.10 - Modifiche al programma

È vietato modificare il programma del viaggio, salvo cause di forza maggiore.

Art.11- Comunicazioni medico-sanitarie

Prima di ogni viaggio, i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale devono segnalare eventuali situazioni medico-sanitarie particolari (allergie, necessità di farmaci, ecc.) e autorizzare i docenti accompagnatori ad agire per la salute psicofisica degli studenti.

Art. 12- Acconto e rimborso

1. Contestualmente alla consegna del modulo di autorizzazione (firmato da entrambi i genitori o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale anche per i soggetti maggiorenni), gli alunni dovranno versare un acconto tramite il sistema PAGO PA.
2. L'entità dell'acconto sarà definita per ogni viaggio e non sarà rimborsata in caso di rinuncia, per non gravare sugli altri partecipanti o sul bilancio d'Istituto, ad eccezione dei casi di particolare gravità debitamente comprovati. Da tale somma verrà detratto l'ammontare delle spese fisse comunque sostenute per l'organizzazione dell'iniziativa e rivendicate dall'agenzia di viaggio o tour operator con cui è stato stipulato il contratto.

Art. 13- Affidamento servizio

L'affidamento del servizio all'agenzia di viaggio sarà attribuito dal Dirigente Scolastico nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti e appalti della Pubblica amministrazione.

Art. 14 - Norme di comportamento degli alunni

Durante l'intera durata del viaggio di istruzione, il Regolamento d'Istituto rimane pienamente valido. Gli studenti devono tenere un comportamento corretto, rispettoso delle finalità educative e didattiche dell'iniziativa. Il voto di condotta terrà conto anche del comportamento tenuto fuori sede. Comportamenti scorretti saranno sanzionabili, e i docenti accompagnatori indicheranno nella relazione finale eventuali proposte di sanzione disciplinare.

Segnatamente:

- 1) Lo studente, per l'intera durata del viaggio, è tenuto a mantenere un comportamento corretto, disciplinato e rispettoso delle persone e delle cose. Gli alunni non devono sottovalutare il danno di immagine che un comportamento scorretto può arrecare alla scuola e a tutto il gruppo.
- 2) Al fine di garantire l'altrui e la propria incolumità, è tenuto ad osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari, del programma previsto, e le decisioni del docente accompagnatore.
- 3) È fatto divieto, a tutti gli studenti, di detenere e fare uso di bevande alcoliche.
- 4) È fatto obbligo:
 - a) Comportarsi responsabilmente sui mezzi di trasporto.
 - b) Muoversi in albergo in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa ledere il diritto dell'altrui tranquillità. Eventuali danni materiali procurati durante il soggiorno nelle singole camere saranno addebitati agli studenti assegnatari della camera. In caso di danni al di fuori delle camere al singolo studente, se identificato, o altrimenti all'intero gruppo.
 - c) Non allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte.
 - d) Rimanere uniti al gruppo durante le visite alle città e attenersi alle indicazioni dell'accompagnatore.
 - e) Rispettare gli orari del proprio e dell'altrui riposo, evitando di porsi in situazioni di stanchezza per il giorno successivo al fine di non perdere la possibilità di fruire al massimo delle opportunità del viaggio.

- f) Mantenere nei confronti del personale addetto ai servizi alberghieri un comportamento corretto e rispettoso dell'altrui lavoro, evitando comportamenti chiassosi ed esibizionistici.

Si ricorda inoltre che:

- a) La responsabilità degli allievi è personale, pertanto qualunque comportamento difforme determina l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità dell'eventuale mancanza commessa, nonché il pagamento di eventuali danni causati.
- b) Nei casi di estrema gravità, d'intesa tra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili.

Art. 15 - Funzione strumentale viaggi d'istruzione

All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente scolastico nomina, sulla base delle disponibilità dichiarate e sentito il Collegio dei docenti, la Funzione strumentale che, fra gli altri, avrà il compito di:

- formulare un quadro di proposte complessive che tenga conto delle singole proposte deliberate dai consigli di classe sulla base dei criteri generali stabiliti dal presente regolamento;
- curare l'organizzazione dei viaggi allo scopo di meglio realizzare gli obiettivi didattico-culturali sopraindicati;
- compiere operazioni preparatorie ed informative per agevolare il compito del Dirigente Scolastico e degli organi collegiali coinvolti.

Art. 16 - Modalità di attuazione

- 1) Il Collegio docenti, per quanto di competenza, delibererà sul viaggio di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:
 - individuazione dell'ambito di collocamento dell'iniziativa nel quadro degli obiettivi didattico formativi definiti;
 - parere favorevole del Consiglio di classe.
- 2) Tutti i viaggi di istruzione devono essere autorizzati dal Consiglio di Istituto che, prioritariamente, ne definisce i criteri per la programmazione (art. 10 comma 3 lettera e del Testo unico).
- 3) I viaggi di istruzione possono essere organizzati in Italia e all'Estero, in entrambi i casi gli alunni devono essere muniti di documento di riconoscimento; per l'estero è necessario un documento valido per l'espatrio.
- 4) Le uscite serali nelle località prescelte sono permesse solo con la presenza di un numero adeguato di accompagnatori; resta inteso che l'uscita si effettua sotto la discrezionalità e la responsabilità degli accompagnatori. Entrambi i genitori firmeranno l'autorizzazione all'uscita serale dei propri figli durante il viaggio e la permanenza nel luogo di destinazione.